



COMUNE DI USSARAMANNA

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 | DEL 2022

OGGETTO:

Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) - esercizio finanziario 2022

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero in modalità telematica, tramite videoconferenza, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTA
1. SIDERI MARCO - Presidente	Sì
2. CARLETTI GIOVANNA - Consigliere	Sì
3. COMINA ENZO - Vice Sindaco	Sì
4. GALITZIA NICOLETTA - Consigliere	No
5. LISCI SIMONETTA - Consigliere	Sì
6. LOI MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
7. MANCOSU SIMONA ALESSANDRA - Consigliere	Sì
8. MINNAI EMILIA PIETRINA - Consigliere	Sì
9. ONNIS MICHELINA - Consigliere	No
10. ORRU' ROSELLA - Consigliere	Sì
11. RUBIU CRISTIAN - Consigliere	No
	Totale presenti
	8
	Totale assenti
	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Vicario Dott. STEFANO USAI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- Il D.Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico degli Enti Locali";
- Lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°37 del 18.12.2001 e successivamente modificato con Deliberazione C.C. n°07 del 21.03.2002;

Premesso che l'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n 160 (Legge di bilancio 2020), ha istituito la nuova IMU, inglobando le previsioni della TASI, abrogata dall'art. 1, comma 738, della medesima legge;

Visti:

- l'art.172 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che "Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: (...) c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per

- i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
- l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, n. 296 il quale stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 24 dicembre 2021 con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021);

Visto l’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del “Milleproroghe 2022” che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al 2022-2024 per gli Enti Locali è infatti stato differito al 31 maggio 2022;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone in particolare, all’articolo 1:

- al comma 748, che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
- al comma 751, che fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 752, che l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- al comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

Considerato altresì che:

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Accertato che, alla data odierna, il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri adottati nel 2020;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario - tributi, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

Riconosciuta la propria competenza a deliberare sul presente argomento, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:
aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale:
aliquota pari a zero;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:
aliquota pari al 7,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:
aliquota pari al 7,6 per mille;
- 6) terreni agricoli:
esenti;
- 7) aree fabbricabili:
aliquota pari al 7,6 per mille.

2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

3) Di dare atto che la presente delibera tariffaria sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, con trasmissione entro il termine perentorio del 14 ottobre, in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, così da risultare applicabile dal 1° gennaio dell'anno in corso – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre, ai sensi dell'art. art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019;

4) Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Ussaramanna, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;

6) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, c.4, DLgs.n.267/2000;

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato a termine di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DOTT. SIDERI Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE VICARIO
Firmato digitalmente
DOTT. USAI Stefano